

VERBALE DI ACCORDO

IN MATERIA DI TASSAZIONE AGEVOLATA AL 10% SULLE COMPONENTI ACCESSORIE DELLA RETRIBUZIONE CORRISPOSTE IN RELAZIONE AD INCREMENTI DI PRODUTTIVITA'

Addì 16 Marzo 2011 presso la sede di Unascom Confcommercio Treviso si sono incontrati:

Le Associazioni per parte datoriale


- Confcommercio Treviso, rappresentata dal Presidente pro tempore Sig. Guido Pomini, il Segretario Dr. Piero Tedesco, il Responsabile delle Relazioni Sindacali Dr. Luca Bertuola e il Rag. Valter Carnio CDL;
- Federalberghi Treviso in persona del presidente Avv. Federico Capraro;
- Fipe Treviso, in persona del presidente Sig. Franco Zoppè;

Le Organizzazioni Sindacali

- Filcams Cgil Treviso, in persona del Segretario Provinciale Sig. Luigino Tasinato;
- Fisascat-Cisl Treviso, in persona del Segretario Provinciale Sig. Mirco Ceotto;
- Uiltucs-Uil Treviso in persona del Segretario Provinciale Sig. Massimo Marchetti.

Le parti come sopra rappresentate, in materia di applicazione dell'imposta sostitutiva del 10%, concordano quanto segue:

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2011 sono recepite dalla presente intesa, ai sensi della circ. 3/E dell'Agenzie delle Entrate/Ministero del Lavoro del 14 febbraio 2011, le disposizioni di tutti i CCNL sottoscritti o applicati, dalle imprese aderenti al sistema di rappresentanza Confcommercio Imprese per l'Italia della provincia di Treviso, per le parti che – anche in base a quanto avvenuto nel periodo dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2010 – sono riconducibili ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.
2. Alle disposizioni contenute negli accordi territoriali in vigore sottoscritti tra le parti, che siano già state definite quali incrementi di produttività, efficienza organizzativa, innovazione, qualità, competitività e redditività si applica quanto concordato al punto 1.



3. Le parti, in via esemplificativa e non esaustiva, nel rispetto di quanto stabilito dalla norma, considerano incrementi di produttività, competitività, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, i seguenti istituti economici:

- lavoro straordinario
- lavoro supplementare
- compensi per clausole elastiche e flessibili
- lavoro a turno
- lavoro domenicale o festivo anche svolto in normale orario di lavoro
- premi variabili di rendimento e di efficienza organizzativa
- lavoro notturno
- ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

4. I trattamenti economici dei suddetti istituti daranno luogo ai benefici di cui all'art. 1 comma 47 della legge 220/2010 in materia di imposta sostitutiva del 10% nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile, dalle indicazioni Ministeriali e dell'Agenzia delle Entrate. Le aziende che applicheranno i benefici fiscali di cui al presente accordo dovranno preventivamente comunicarlo per iscritto alle RSA / RSU o, in assenza, ai dipendenti interessati e comunque all'Ente Bilaterale Territoriale ai fini istituzionali di osservatorio;

5. le aziende di cui al punto 1 che abbiano unità produttive distribuite nell'ambito di più province potranno applicare le agevolazioni fiscali anche ai dipendenti in forza presso sedi o unità operative situate al di fuori della provincia di Treviso;

6. la presente intesa ha carattere sussidiario e cedevole rispetto ad eventuali intese aziendali.

Le parti si impegnano ad armonizzare la presente intesa qualora intervenissero variazioni normative o accordi di sistema a livello nazionale o regionale rispetto alla materia di cui al presente verbale di accordo.

Unascom Confecommercio Treviso




Filcams – CGIL Treviso



Federalberghi Treviso



Fisascat – CISL Treviso



Fipe Treviso

Uiltucs – UIL Treviso

